



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza
Piazza Lombardia 20816 – Ceriano Laghetto
www.ceriano-laghetto.org

Codice Fiscale 01617320153 Partita IVA 00719540965

CODICE ENTE 10957

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 11
DEL 28/03/2017**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Seduta Pubblica

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE, DETRAZIONI E TERMINI DI APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.


Il giorno ventotto del mese di marzo dell'anno duemiladiciassette alle ore 20:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, presso il Centro Civico Brolo, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
CATTANEO DANTE	Si	==
CRIPPA ROBERTO LEONE	Si	==
GELMINI EMANUELA	Si	==
MILANESE MARINA	Si	==
NOVEMBRINI ANNABELLA	==	Si g.
BRENNA CLAUDIO	Si	==
RADAELLI GIUSEPPE	Si	==
BORGHİ FEDERICA	==	Si g.
CEDRINI LORETTA	Si	==
CAMPI MAURO GIOVANNI	Si	==
BASILICO CLAUDIO	Si	==
RADICE GIULIANA	Si	==
SULIS FRANCESCA	Si	==
TOTALI	11	2

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Paola Maria Xibilia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti gli Assessori: Campi Romana Stefania e Magnani Antonio.



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE, DETRAZIONI E TERMINI DI APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017

Il Sindaco/Presidente, Cattaneo Dante, segnala che le disposizioni in materia di aliquote sono fissate dallo Stato con limitati o nulli margini di modifica per il Comune, pertanto con questa proposta di deliberazione si confermano le aliquote e le riduzioni del 2016 per l'IMU e la TASI.

L'Assessore alle Finanze, Crippa Roberto Leone, dà lettura delle aliquote e delle esenzioni.

Il Consigliere Comunale Campi Mauro Giovanni (gruppo di minoranza "Orizzonte comune") ribadisce, come già accennato in sede di discussione al precedente punto all'ordine del giorno, che il Comune non può aumentare le aliquote e queste sono le più alte applicabili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO degli interventi sopra riportati;

PREMESSO che con la Legge di stabilità 2014, legge n.147/2013, è stata introdotta la tassazione sugli immobili denominata I.U.C. (imposta unica comunale) che si articola su 2 componenti:

- a. I.M.U. sulle abitazioni principali di categoria A/1, A/8, e A/9 e sulle seconde case dovuta dal possessore di immobili;
- b. T.A.S.I. tassa sui servizi comunali indivisibili che si applica su tutti gli immobili dovuta dal possessore e dal detentore/utilizzatore di immobili;
- c. T.A.R.I. tassa sui rifiuti;

VISTO l'art.1 della citata legge 147/2013 ed in particolare:

- il comma 639 e i commi da 682 a 702 dedicati alla disciplina della IUC;
- i commi 640 e 677 che, unitamente al comma 676, precisano il rapporto che deve intercorrere fra le aliquote massime TASI e IMU;
- i commi da 641 a 668 dedicati alla TARI;
- i commi da 669 a 681 e il comma 731 dedicati alla TASI;
- i commi da 703 a 730 dedicati all'IMU;

CONSIDERATO CHE l'art. 5 comma 11 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 "Proroga e definizione di termini" ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

RILEVATO CHE la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative modifiche nell'ambito dei tributi locali IMU e TASI e che le stesse sono state riconfermate per l'anno 2017 dalla Legge di stabilità 2017, del 11/12/2016 n° 232, pubblicata in G.U. 21/12/2016 che blocca la possibilità di deliberare da parte degli Enti Locali aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali;

RICHIAMATA quindi la legge 208 del 28/12/2015 di cui:

- I. l'art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:
 - il contratto di comodato sia stato registrato;



- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;
- II. l'art. 1, comma 13, ha disposto l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l'esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell'ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori;
- III. l'art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell'IMU per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- IV. l'art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche:
 - l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 E A/9;
 - l'esenzione per i terreni agricoli;
- V. l'art. 1, comma 26, ha sospeso l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che dispongono aumenti dei tributi locali (comprese pertanto l'IMU e la TASI) rispetto ai livelli stabiliti per l'anno 2015.

RICHIAMATA:

- I. La delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 8 agosto 2014, con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato il regolamento per la disciplina della IUC, di cui con il presente provvedimento si escludono dal versamento del tributo le categorie indicate per l'esercizio 2016 dalla legge n 208 del 28 dicembre 2015 (di cui sopra);
- II. La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16/07/2015 con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato le aliquote e le detrazioni su IMU e TASI per l'esercizio 2015;

DATO ATTO che Questa Amministrazione intende quindi **CONFERMARE** le aliquote dell'anno 2016 relativamente ad IMU e TASI, aggiornate alle indicazioni espresse nella legge di stabilità 2017 n.232, pubblicata in G.U. 21/12/2016:


1. IMU 2017:

- Aliquota ordinaria pari ad 8,9 per mille;
- Aliquota del 4 per mille per le abitazione principali delle sole categorie catastali A/1,A/8,A/9 con detrazione di € 200,00 (euro duecento/00);

AGEVOLAZIONI IMU 2017

Sono esclusi dal versamento dell'imposta IMU:

- a. gli immobili di proprietà adibiti ad abitazione principale, ad eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- b. le unità immobiliari delle cooperative di edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari quali soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della anagrafica;



- c. i soli terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993);
- d. i cosiddetti "imbullonati" per immobili censiti nella categoria catastale D e E, ovvero si escludono nella determinazione della rendita catastale (ad effetto della variazione catastale) nei suddetti gruppi i macchinari, i congegni ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo;

Sono previste le seguenti riduzioni all'aliquota ordinaria fissata:

- a. una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato presso l'Ufficio delle Entrate nei termini e nei modi definiti dalla legge 208 del 28 dicembre 2015, e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b. una riduzione del 25 % per le abitazioni locare a canone concordato (art. 1, comma 53 legge 208 del 28/12/2015) di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

2. TASI 2017:

- aliquota del 2 per mille relativamente all'abitazione principale e relative pertinenze (soggette all'IMU) censite a catasto nelle categorie A/1, A/8, A/9;
- aliquota del 1,7 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili (come definiti e/o dichiarati ai fini IMU);


AGEVOLAZIONI TASI 2017

Sono esclusi dal versamento della TASI:

- a. gli immobili di proprietà adibiti ad abitazione principale, ad eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- b. la quota a carico degli inquilini di un immobile adibito ad abitazione principale;

Sono confermate per l'anno 2017 le seguenti riduzioni dell'aliquota del 2,5 per mille fissata con deliberazione del CC n. 16 del 16/07/2016:

- a. riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato presso l'Ufficio delle Entrate nei termini e nei modi definiti dalla legge 208 del 28 dicembre 2015, e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre



all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- b. una riduzione del 25 % per le abitazioni locatate a canone concordato (art. 1, comma 53 legge 208 del 28/12/2015) di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

RICHIAMATI I termini di legge relativi alle scadenze di IMU e TASI, come da normativa vigente in materia, di cui:

- **16 giugno 2017 – ACCONTO**
- **16 dicembre 2017 - SALDO**

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale ad approvare le relative aliquote;

CONSIDERATO CHE il gettito derivante dall'applicazione della TASI è rivolto alla copertura dei servizi indivisibili dei quali beneficia l'intera collettività.

DETERMINATO CHE le sussistenze delle voci di cui in oggetto relativamente alla previsione del Bilancio 2016, in funzione alle disposizione normative della legge di stabilità Legge di stabilità 2017, del 11/12/2016 n° 232, pubblicata in G.U. 21/12/2016 dovranno essere iscritte:


- per la TASI considerando i minori introiti derivanti dalle agevolazioni di cui sopra;
- per IMU considerando sia i minori introiti di cui sopra , al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale;

CONSIDERATI i servizi indivisibili quotati ed individuati in tabella

FUNZIONE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	EURO
1	7	Servizi demografici	28.500
1	5	Gestione beni demaniali e patrimoniali	180.000
1	3	Gestione economica finanziaria e di controllo	114.000
1	1	Funzioni generali di gestione	15.000
3	1	Polizia Locale	74.000
5	2	Cultura e Beni culturali	18.000
5	1	Biblioteche	36.500
8	2	Illuminazione pubblica	197.000
8	1	Viabilità	135.000
9	6	Parchi e servizi per la tutela dell'ambiente	28.000
9	3	Servizi di Protezione Civile	5.000
9	1	Gestione del territorio	58.000
10	3	Servizi sociali generali di assistenza sociale	262.500
10	2	Servizi sociali generali di prevenzione e riabilitazione	75.000
10	1	Servizi per l'infanzia e per i minori	13.000
		TOTALE	1.239.500,00

CONSIDERATO CHE i servizi indivisibili suindicati per la somma complessiva indicativa di € 1.239.500,00, possono essere coperti nell'esercizio 2017 al 32,43 % dal gettito TASI iscritto in bilancio con una previsione pari a 402.000,00 Euro, ovvero al netto dei vincoli indicati nella legge di stabilità 2017 sopra richiamata;


VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;



Con voti n. 7 favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri: Campi Mauro Giovanni, Basilico Claudio, Radice Giuliana e Sulis Francesca del gruppo di minoranza "Orizzonte Comune"), n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare per l'anno d'imposta 2017 le aliquote IMU 2016:
 - Aliquota ordinaria pari ad 8,9 per mille;
 - Aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali delle sole categorie catastali A/1, A/8, A/9 con detrazione di € 200,00 (euro duecento/00);
3. Di stabilire le seguenti agevolazioni all'IMU 2017:
 - *Sono esclusi dal versamento dell'imposta IMU:*
 - a. gli immobili di proprietà adibiti ad abitazione principale, ad eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - b. le unità immobiliari delle cooperative di edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari quali soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - c. i soli terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993);
 - d. i cosiddetti "imbullonati" per immobili censiti nella categoria catastale D e E, ovvero si escludono nella determinazione della rendita catastale (ad effetto della variazione catastale) nei suddetti gruppi i macchinari, i congegni ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo;
 - *Sono previste le seguenti riduzioni all'aliquota ordinaria fissata:*
 - a. una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato presso l'Ufficio delle Entrate nei termini e nei modi definiti dalla legge 208 del 28 dicembre 2015, e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b. una riduzione del 25 % per le abitazioni locare a canone concordato (art. 1, comma 1, legge 208 del 28/12/2015) di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;



4. Di confermare per la TASI 2017 le aliquote TASI 2016, ovvero:
- aliquota del 2 per mille relativamente all'abitazione principale e relative pertinenze (soggette all'IMU) censite a catasto nelle categorie A/1, A/8, A/9;
 - aliquota del 1,7 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili (come definiti e/o dichiarati ai fini IMU);
5. Di stabilire le seguenti agevolazioni inerenti alla TASI 2017:
- *Sono esclusi dal versamento della TASI:*
 - a. gli immobili di proprietà adibiti ad abitazione principale, ad eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - b. la quota a carico degli inquilini di un immobile adibito ad abitazione principale.
 - *Sono confermate per l'anno 2017 le seguenti riduzioni dell'aliquota del 2,5 per mille fissata con deliberazione del CC n. 16 del 16/07/2016:*
 - a. riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato presso l'Ufficio delle Entrate nei termini e nei modi definiti dalla legge 208 del 28 dicembre 2015, e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b. una riduzione del 25 % per le abitazioni locare a canone concordato (art. 1, comma 53 legge 208 del 28/12/2015) di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
6. Di confermare le scadenze relative all'IMU e alla TASI, per l'anno 2017, come segue:
- acconto entro il 16 giugno 2017;
 - saldo entro il 16 dicembre 2017;


Successivamente,


IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 7 favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri: Campi Mauro Giovanni, Basilico Claudio, Radice Giuliana e Sulis Francesca del gruppo di minoranza "Orizzonte Comune"), n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267.





COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza
Piazza Lombardia 20816 - Ceriano Laghetto
www.ceriano-laghetto.org

Codice Fiscale 01617320153 Partita IVA 00719540965

Allegato a deliberazione C.C.

n. 4 del 28/03/2017

Proposta di deliberazione avente ad oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE, DETRAZIONI E TERMINI DI APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PERL'ANNO 2017

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE SFAVOREVOLE

Ceriano Laghetto, 20/03/2017



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Cristiano Banfi

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE SFAVOREVOLE

20/3/2017



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Cristiano Banfi

- €. _____ Impegno Contabile n° _____ Intervento _____ Rif. Int. Capitolo _____ del Bilancio _____;

- €. _____ Impegno Contabile n° _____ Intervento _____ Rif. Int. Capitolo _____ del Bilancio 2010.


- Si attesta la copertura finanziaria;
 Si attesta che non c'è la copertura finanziaria;
 Si attesta che il presente atto non comporta copertura finanziaria.

Ceriano Laghetto,

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Cristiano Banfi

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Dante Cattaneo



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Paola Maria Xibilia



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____.

Ceriano Laghetto, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Paola Maria Xibilia

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione C.C. n. 11 del 28/03/2017 è stata resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il giorno 28/03/2017.
- La presente deliberazione C.C. n. 11 del 28/03/2017 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____.

Ceriano Laghetto, 12/04/2017



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Paola Maria Xibilia

